

## NOTIZIE SULLA ESECUZIONE DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO PER L'EMIGRAZIONE.

---

La tutela degli emigranti, secondo la legge, deve esercitarsi in primo luogo nei comuni di origine del movimento; in seguito nei porti d'imbarco e a bordo dei vapori che fanno la traversata dell'Oceano; infine nei paesi esteri di immigrazione e colonizzazione.

Principiando dai comuni dai quali partono gli emigranti, la legge ha voluto istituire Comitati mandamentali o comunali, incaricati di diffondere notizie utili agli emigranti ed aiutare questi di consiglio.

Nei porti d'imbarco gli emigranti trovano l'assistenza degli ispettori di emigrazione e, quando debbano rimanervi qualche giorno aspettando il vapore che ha da trasportarli, saranno alloggiati in appositi ricoveri, che sorgeranno per cura del Commissariato. In attesa della costruzione di tali ricoveri, sono indirizzati a certe locande, poste sotto la vigilanza dell'autorità politica, che ne regola pure le tariffe.

I vapori destinati a fare il trasporto degli emigranti devono soddisfare alle condizioni prescritte dal regolamento per ciò che riguarda la velocità, lo spazio, le cuccette, l'alimentazione, il servizio sanitario, ecc. E per assicurare che tali condizioni siano soddisfatte, i vapori sono sottoposti a una doppia visita, cioè una prima visita, che accerta la navigabilità e l'adattamento della nave per il servizio degli emigranti, ed una seconda che riguarda le provviste di bordo, ecc.

A bordo dei vapori il servizio sanitario per gli emigranti è affidato, di regola, ad un medico militare, il quale è al tempo stesso investito delle funzioni di Commissario governativo, col-

l'incarico di notificare le irregolarità che abbia osservato e denunziare le contravvenzioni.

Arrivati gli emigranti nei paesi a cui sono diretti, la protezione della legge non cessa, ma li segue, per mezzo dei consoli e degli Istituti di patronato, istituiti o sovvenuti dal Governo.

Per studiare le condizioni degli Italiani all'estero, oltre l'opera permanente dei R. Agenti diplomatici e consolari, la legge prevede che possano inviarsi delegati, sia come funzionari del Commissariato, sia in missione temporanea.

Oggetto speciale di sorveglianza, in virtù della legge, è l'impiego dei minorenni all'estero, sotto a certi limiti di età, nelle industrie giudicate pericolose per la salute e nei mestieri girovaghi. Questa sorveglianza si esercita, oltre che dalle autorità politiche nelle provincie di origine, e dai consoli, anche mediante ispezioni straordinarie nell'interno del Regno ed all'estero. Un'altra cautela prescritta dalla legge è quella del libretto obbligatorio di lavoro per i minorenni che escono dal Regno.

L'industria del trasporto degli emigranti si volle dalla legge assoggettare a particolari guarentigie.

I vettori (armatori e noleggiatori di vapori) devono essere riconosciuti con patente, valevole per un anno al più, revocabile in caso di trasgressione. Il rilascio della patente è soggetto ad una tassa e al versamento di una cauzione, per le responsabilità in cui il vettore possa incorrere di fronte agli emigranti.

I vettori nominano i loro rappresentanti nei comuni per la vendita dei biglietti d'imbarco; i quali rappresentanti possono essere rifiutati dal Commissariato, qualora non rispondano ai requisiti necessari di moralità e capacità.

Una speciale licenza si richiede per i vettori che intendono trasportare emigranti, il cui viaggio sia pagato da Governi esteri o da Società di colonizzazione; tale licenza viene subordinata al deposito di una cauzione supplementare e ad altre speciali condizioni.

La legge, che ammette la concorrenza dei vettori italiani ed esteri, dei noleggiatori come degli armatori, ha inteso di disciplinare la fissazione dei noli, che devono essere approvati nei loro limiti di *maximum*, a periodi di quattro mesi. Quando la

misura dei noli non possa regolarsi per accordo fra il Commissariato e i singoli vettori, la legge e il regolamento stabiliscono la procedura da seguirsi per la determinazione d'ufficio.

Per i danni che gli emigranti possono avere subito per colpa dei vettori o dei loro rappresentanti, sia per aver pagato un nolo maggiore di quello fissato, sia per altra somma indebitamente sborsata, sia per smarrimento del bagaglio, sia per qualunque altra inosservanza delle disposizioni di legge, essi possono adire le Commissioni arbitrali, le quali sono istituite in ogni provincia. Il giudizio delle Commissioni è inappellabile, e per la esecuzione delle loro sentenze il Commissariato preleva senz'altro dalla cauzione l'ammontare delle indennità aggiudicate, coll'obbligo al vettore di reintegrare immediatamente la cauzione stessa.

Diamo conto qui appresso di quanto ha operato fin qui il Commissariato per l'esecuzione della legge e del regolamento, secondo l'ordine seguente di materie:

1. Costituzione del Commissariato dell'emigrazione.
2. Consiglio dell'emigrazione.
3. Commissione permanente di vigilanza per il fondo dell'emigrazione.
4. Ispettorati di emigrazione.
5. Comitati mandamentali e comunali.
6. Vettori di emigranti.
7. Mandatari e procuratori.
8. Rappresentanti di vettori.
9. Noli.
10. Passaporti per emigranti.
11. Libretti di lavoro per minorenni.
12. Ricoveri per emigranti.
13. Alberghi e locande.
14. Commissioni di visita per i piroscafi che trasportano emigranti.
15. Medici militari e commissari a bordo dei piroscafi che trasportano emigranti.
16. Emigrazione gratuita.
17. Imbarco di emigranti italiani da porti esteri.
18. Arruolamento di emigranti per determinati lavori, e viaggi per regioni poco frequentate dagli emigranti italiani.

19. Biglietti ferroviari all'estero.
20. Biglietti d'imbarco per gli emigranti di ritorno nel regno.
21. Rimpatrio di indigenti.
22. Emigrazione clandestina.
23. Minorenni all'estero.
24. Missioni ed ispezioni in paesi esteri d'immigrazione.
25. Notizie sui paesi d'immigrazione.
26. Pubblicazioni distribuite intorno all'emigrazione.
27. Società ed Istituti di protezione degli emigranti italiani nei paesi esteri.
28. Infrazioni alla legge e al regolamento.
29. Commissioni arbitrali.

#### 1. — Costituzione del Commissariato dell'emigrazione.

Il Commissariato, nel quale, secondo la legge del 31 gennaio 1901 (art. 7), si accentrano i servizi della tutela dell'emigrazione, incominciò a funzionare dal 2 settembre 1901, giorno in cui entrarono in vigore la nuova legge e il relativo regolamento.

Già con circolare dell'11 aprile dello stesso anno (1) il Ministro dell'interno aveva richiamato l'attenzione dei Prefetti sulle disposizioni più importanti della legge, e date alcune norme per la sorveglianza e la tutela dell'emigrazione nel passaggio dalla legge del 1888 a quella del 1901.

Il Ministro raccomandava inoltre ai Prefetti di vigilare, affinchè l'emigrazione con trasporto gratuito per lo Stato di San Paolo nel Brasile si svolgesse in modo utile per le classi agricole, e di attenersi alle nuove disposizioni sui passaporti per l'estero date con regio decreto 31 gennaio 1901, su proposta del Ministro degli affari esteri; ed invitava i Prefetti stessi a corrispondere direttamente col Commissariato.

Contemporaneamente il Ministro degli esteri, per facilitare da parte sua l'applicazione della legge, dirigeva il 12 aprile 1901 una circolare agli agenti diplomatici e consolari, invitandoli ad uno studio accurato delle nuove disposizioni legislative, ed a suggerire quei provvedimenti a beneficio degli emigranti che potessero essere richiesti dalle condizioni particolari dei vari paesi di immigrazione.

Il Commissario generale inviava, il 14 agosto 1901, una circolare ai

---

(1) La circolare è riprodotta nell'allegato B (pag. 67).

Sindaci ed una di pari data ai Prefetti (1), per chiarire alcuni punti della legge e del regolamento e raccomandarne la esatta osservanza.

Si richiamava in particolar modo l'attenzione dei Sindaci sulle disposizioni concernenti il libretto di lavoro da fornirsi ai minorenni, che si conducono fuori del regno, allo scopo di poterne invigilare e frenare il traffico e lo sfruttamento; e così pure sulle disposizioni relative alla dichiarazione di nulla osta per il passaporto, richiesto da persone che si recano all'estero a scopo di lavoro, e su quelle relative al certificato di subita vaccinazione o di sofferto vaiuolo, da rilasciarsi gratuitamente dal Sindaco del comune di provenienza ai minorenni di età non superiore ai 16 anni e superiore ai 9, che emigrano per paesi transoceanici.

Nella circolare ai Prefetti, oltre a ricordare ad essi le disposizioni della legge e del regolamento ora rammentate, li si invitava a costituire sollecitamente i comitati mandamentali e comunali e le commissioni arbitrali. E, a fine di impedire l'emigrazione clandestina, si davano norme per l'azione da esercitarsi dagli uffici di pubblica sicurezza alla frontiera ed agli scali marittimi.

## 2. — Consiglio dell'emigrazione.

Il Consiglio dell'emigrazione, chiamato a dar parere sulle questioni più importanti relative alla emigrazione (art. 7 della legge), fu costituito colla nomina di tutti i suoi membri.

Oltre i delegati dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura, e di tre membri nominati con decreto reale fra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche, sono chiamati a far parte del Consiglio due membri scelti fra cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Società cooperative italiane, l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

La Lega nazionale delle Società cooperative italiane designò il proprio rappresentante il 25 ottobre 1901, e colle norme indicate dal regolamento (art. 20) si procedette alla nomina del rappresentante delle Società di mutuo soccorso.

Le Società invitate dal Commissariato, su proposta dei Sindaci, a prender parte all'elezione furono 63, di cui 9 a Genova, 9 a Napoli, 8 a Venezia, 8 a Palermo, 6 a Livorno, 1 a Messina, 8 a Catania, 7 a Bari e 7 ad Ancona (2).

Di queste 63 Società, 16 non risposero all'invito, 37 diedero il loro voto

(1) La circolare è riprodotta nell'allegato C (pag. 69).

(2) Vedasi l'elenco di queste Società nell'allegato D (pag. 72).

e 10 dichiararono di astenersi. Uno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza richiesta, la votazione riuscì valida e il Consiglio dell'emigrazione fu completato (1).

### 3. — Commissione permanente di vigilanza sul fondo per l'emigrazione.

In virtù dell'art. 28 della legge il fondo per l'emigrazione è posto sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione.

La Commissione di vigilanza fu costituita nello scorso luglio in seguito alla designazione fatta dal Senato e dalla Camera dei deputati (2).

Essa tenne la sua prima seduta il 19 luglio 1901, e nominò il suo presidente; prese in esame uno schema di bilancio per l'esercizio finanziario 1901-1902, approvandolo per sua parte. Il bilancio fu messo in esercizio presso la Cassa depositi e prestiti, tanto per i versamenti delle entrate, quanto per le erogazioni.

La Commissione stessa si riunì nuovamente nei giorni 7 e 12 dicembre 1901, per prendere in esame le variazioni proposte dal Commissariato dell'emigrazione al bilancio 1901-902 e per discutere il progetto di bilancio per l'esercizio 1902-903.

### 4. — Ispettori dell'emigrazione.

In applicazione all'art. 9 della legge fu nominato un Ispettore della emigrazione per ciascuno dei tre porti di Genova, Napoli e Palermo.

Il Commissariato diede le norme opportune per il funzionamento di detti ispettorati, distribuendo gli stampati ed i registri occorrenti per i diversi servizi loro affidati, e segnatamente per la contabilità.

Ricordò inoltre, con apposite istruzioni, gli intenti della legge e del regolamento sull'emigrazione circa il modo con cui deve effettuarsi il trasporto degli emigranti, e fece loro speciali raccomandazioni per ciò che riguarda la visita di partenza ai passeggeri, le operazioni d'imbarco e sbarco di merci, durante le visite che si fanno prima della partenza, e il viaggio degli emigranti fra l'uno e l'altro porto del regno. Raccomandò inoltre che tutte queste operazioni si compissero in modo da conciliare gli interessi degli emigranti con quelli degli altri passeggeri e del commercio.

Il Ministero della marina, ad agevolare per conto suo l'applicazione della

(1) Vedansi i nomi dei componenti il Consiglio dell'emigrazione nell'allegato *E* (pag. 75).

(2) Vedansi i nomi dei componenti la Commissione permanente di vigilanza nell'allegato *F* (pag. 75).

legge e del regolamento sull'emigrazione, rivolse alle capitanerie dei porti, dai quali partono emigranti, consimili istruzioni circa le visite d'idoneità dei piroscafi, alla prova di velocità, alla visita preliminare e definitiva di partenza, alle verificazioni da farsi al ritorno di ciascun piroscavo e alle facilitazioni da concedersi ai vettori, durante i primi tre mesi dell'applicazione della nuova legge e del relativo regolamento.

#### 5. — Comitati comunali e mandamentali.

Per provvedere alla costituzione dei Comitati mandamentali e comunali voluti dalla legge (art. 10), il Commissariato invitò i prefetti, con due successive circolari del 14 agosto e del 5 ottobre, ad indicare i comuni delle loro provincie, nei quali reputassero utile la costituzione di un Comitato, ed a fare le proposte delle persone che, a termini di legge, debbono farne parte.

I Comitati sono composti del pretore (o in sua mancanza del giudice conciliatore), del sindaco (o di chi ne fa le veci), di un parroco (o di un ministro del culto), di un medico e di un rappresentante di Società operaie o agricole locali.

I medici ed i ministri del culto sono nominati dal Commissariato, su proposta dei prefetti; i rappresentanti di Società operaie od agricole debbono essere scelti dai Consigli comunali fra quelli designati dalle Società stesse.

Siccome però durante i mesi estivi i Consigli comunali non sono aperti, e non era possibile provvedere immediatamente alla designazione dei rappresentanti delle Società operaie ed agricole, nei comuni dove queste esistono, così, per non ritardare la costituzione dei Comitati, il Commissariato sollecitò i prefetti a far in modo che questi potessero entrare subito in funzione, anche provvisoriamente, prima della nomina dei rappresentanti suddetti.

Fu anche discusso un dubbio sollevato da alcuni sindaci, se, cioè, dove non esistano Società operaie, dovesse comprendersi fra i componenti dei Comitati qualche persona che rappresentasse gli interessi delle classi popolari. Il Commissariato ha risposto non essere indispensabile, in quei casi, comprendere nella formazione dei Comitati uno speciale rappresentante delle classi operaie, ma essere tuttavia desiderabile che i Comitati si rafforzino coll'aggregarsi, oltre i membri di diritto, altre persone di buon volere, zelanti degli interessi delle classi popolari. In tal guisa potrebbero le Associazioni già esistenti per la protezione degli emigranti unirsi coll'opera loro ai Comitati e fondersi con questi. L'azione concorde dei nuovi istituti voluti dalla legge e di quelli, precedentemente sorti per iniziativa privata, renderà più efficace e sollecita la tutela a cui mira la legge.

Alla fine del gennaio 1902 il Commissariato, dopo ripetute sollecitazioni fatte ai Prefetti, aveva potuto ottenere la costituzione definitiva di 136 Comitati mandamentali e 174 Comitati comunali.

Era stata data inoltre facoltà di agire provvisoriamente a 679 Comitati mandamentali e 1172 comunali, per i quali i Consigli municipali non avevano ancora eletto il rappresentante operaio.

Sempre alla stessa data, erano state presentate le proposte, e iniziate le pratiche, per la costituzione di 125 Comitati mandamentali e 603 Comitati comunali.

Le provincie, nelle quali al 31 gennaio 1902 erano costituiti in maggior numero Comitati comunali e mandamentali in modo definitivo o provvisorio, sono quelle di Salerno (140), Catanzaro (139), Campobasso (133), Avellino (128), Potenza (123), Caserta (123).

Le provincie, in cui pochi Comitati soltanto erano costituiti al 31 gennaio, essendo tuttora in corso le proposte e le pratiche da parte dei Prefetti, erano quelle di Torino (63), Novara (54), Milano (40), Roma (38), Bergamo (31), Brescia (23).

Per dare impulso e direzione all'opera dei Comitati, il Commissariato ha diretto ai Comitati già costituiti una circolare, per chiarire come debba spiegarsi la loro azione di sorveglianza e di tutela. Ha rammentato che essi devono fornire informazioni agli emigranti circa i passaporti e gli altri documenti occorrenti per emigrare; i vapori in partenza e i noli stabiliti dalle diverse linee di navigazione; le condizioni dei paesi di immigrazione, specialmente riguardo alla possibilità di trovarvi lavoro; le cautele da aversi per evitare le frodi che si tenta di commettere a pregiudizio degli emigranti. Ha infine raccomandato ai Comitati di accordare la loro assistenza nei reclami che gli emigranti ingannati o danneggiati possono presentare ai prefetti, agli ispettori, al Commissariato o ai consoli all'estero, e di dare schiarimenti sul modo di adire le Commissioni arbitrali (1).

#### 6. — Vettori di emigranti.

Possono ottenere la patente di vettore, a termini dell'art. 13 della legge, quando dispongano di piroscafi, in determinate condizioni, le Compagnie nazionali di navigazione, le Compagnie forestiere di navigazione riconosciute nel Regno; gli armatori nazionali e stranieri; i noleggiatori nazionali e stranieri. Questi ultimi possono noleggiare navi, tanto nazionali, quanto straniere; ma il noleggio deve estendersi a tutta la nave.

(1) La circolare ai Comitati è riprodotta nell'allegato G (pag. 76).

Le patenti sono rilasciate per un anno, e possono essere revocate, per gravi contravvenzioni alla legge od al regolamento. Nell'urgenza dei primi atti del Commissariato, per non intralciare nell'inizio dell'attuazione della legge l'industria dei trasporti marittimi, ciò che sarebbe potuto riuscire di grave pregiudizio agli stessi emigranti, furono date patenti provvisorie dopo un primo esame della regolarità estrinseca degli atti e dei documenti prodotti.

Furono date patenti provvisorie a 17 vettori, così ripartiti:

- 4 società di navigazione nazionali;
- 6 società di navigazione straniere;
- 1 armatore italiano;
- 1 armatore straniero;
- 5 società noleggiatrici e noleggiatori nazionali (1).

Il numero dei piroscafi, di cui dispongono i suddetti 17 vettori per il trasporto degli emigranti, è di 112.

Di questi 112 piroscafi, 37 sono di bandiera nazionale e 75 di bandiera estera: 27 francesi, 16 germanici, 16 inglesi e 16 spagnuoli.

Il tonnellaggio di dette navi varia da un minimo di 923 tonnellate a un massimo di 7416. Dei 112 piroscafi, 27 hanno meno di 2000 tonnellate, e di questi, 14 sono di bandiera italiana e gli altri 13 di bandiera straniera. Altri 60 piroscafi hanno da 2 mila a 3 mila tonnellate, e di essi, 18 sono di bandiera nazionale e gli altri 42 di bandiera estera. Di altri 18 piroscafi, che hanno da 3 a 4 mila tonnellate, 5 sono italiani e 13 di bandiera straniera.

Le navi aventi più di 4 mila tonnellate appartengono a bandiere estere.

I 3 piroscafi da 4 a 6 mila tonnellate, sono tutti di bandiera inglese; quelli da 6 mila tonnellate in su sono 4, e appartengono 1 a bandiera inglese e 3 a bandiera tedesca (2).

A tenore dell'art. 13 della legge, fu imposta a ciascun vettore di emigranti una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. La misura di questa cauzione varia da un minimo di capitale nominale di lire 120 mila a un massimo di lire 220 mila. Nel fissare le cauzioni, si tenne conto della garanzia reale che gli armatori e le Compagnie di navigazione presentano col materiale proprio in aggiunta alla garanzia in denaro o in valori.

(1) Diamo nell'allegato H (pag. 77) l'elenco dei vettori a cui fu concessa patente provvisoria. Tra essi è compresa anche la *Compagnie Générale Transatlantique* alla quale fu concesso di avviare gli emigranti ad imbarcarsi all'estero e di cui si parla nel paragrafo 17.

(2) Dei 112 piroscafi, complessivamente addetti dai vari vettori al trasporto degli emigranti, non tutti fanno attualmente tale trasporto; parecchi di essi entrano in linea solo quando i vettori lo ritengano utile.

Invero le Società di navigazione e gli armatori nazionali possono sempre rispondere non solo colla cauzione, ma anche coi vapori impiegati nei trasporti, mentre invece il materiale impiegato dalle Società e dagli armatori forestieri o dai noleggiatori può facilmente sfuggire ad atti conservativi.

L'ammontare delle cauzioni, determinate secondo gli accennati criteri, somma complessivamente a lire 3,060,000.

### 7. — Mandatari e procuratori.

La legge sull'emigrazione (art. 13) fa obbligo alle Compagnie e agli armatori e noleggiatori stranieri di nominare un loro *mandatario* in persona di un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, o di una ditta italiana legalmente costituita.

Il regolamento (art. 48) permette altresì ai vettori, nazionali o forestieri, di nominare nelle città di Genova, Napoli e Palermo un loro *procuratore*, di nazionalità italiana, con facoltà di raccogliere gli emigranti indirizzati dai rappresentanti al porto d'imbarco, e di rappresentare i vettori nelle operazioni di emigrazione presso le autorità locali.

Il Commissariato, in applicazione di queste norme, ha approvato la nomina di 7 mandatari per le 7 Società straniere che ottennero patente di vettore, ed ha approvato la nomina di 15 procuratori per 13 vettori nazionali e stranieri.

Il Commissariato non approvò la nomina di varie persone proposte come mandatari o come procuratori, perchè non affidavano per la loro precedente condotta.

Per l'approvazione dei *rappresentanti*, incaricati di raccogliere gli emigranti nei singoli comuni, il regolamento, dopo avere richiesta la presentazione di un attestato di buona condotta, da rilasciarsi dal sindaco, e la fedina penale, soggiunge (art. 59) che " le ragioni per negare o revocare l'assenso possono essere fondate, tanto sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti coll'emigrazione, quanto sulla di lui capacità e moralità, nonchè su circostanze e condizioni locali, le quali suggeriscano la convenienza di tale diniego o revoca, nell'interesse degli emigranti. „

Queste cautele si devono intendere riservate al Commissariato *a fortiori*, per l'ammissione dei vettori e dei loro *mandatari* e *procuratori*; e appunto in questo senso il Commissariato ha interpretato lo spirito e il testo della legge e del regolamento, in alcuni casi pratici, confortato anche dal parere del Consiglio di Stato.

### 8. — Rappresentanti di vettori.

I vettori d'emigranti sono autorizzati dalla legge (art. 16) a nominare propri rappresentanti nei comuni, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione.

Non può uno stesso vettore nominare più di un rappresentante in un comune; ma possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare un unico rappresentante nello stesso comune.

Furono proposti dai vettori, complessivamente, circa 12 mila rappresentanti.

Secondo le norme stabilite dall'art. 16 della legge e dagli art. 58 e seguenti del regolamento, occorre per la nomina di un rappresentante la presentazione di certi documenti (certificato di cittadinanza italiana, certificato di buona condotta, certificato della professione esercitata e della capacità a fare operazioni di emigrazione, certificato penale, dal quale risulti che non vi furono condanne per talune categorie o specie di reati o per contravvenzioni in materia di emigrazione), ed inoltre occorre sia sentito il parere del Prefetto della provincia, e si tenga conto, come fu detto più sopra, della precedente condotta in materia di emigrazione, della capacità e moralità del rappresentante, come pure di altre particolari circostanze personali e locali. Siccome non potevasi compiere in breve tempo l'esame dei documenti per parecchie migliaia di rappresentanti, e si dovevano attendere le informazioni dei Prefetti, così, con circolare del 28 agosto 1901, questi furono invitati ad autorizzare in via provvisoria le persone, proposte come rappresentanti dai vettori, per le quali non avessero trovato motivi per escluderli senz'altro da tale ufficio.

Frattanto il Commissariato intraprese e proseguì l'esame accurato dei documenti dei rappresentanti; si accertò che la zona di operazione di ciascuno non fosse in contraddizione col disposto della legge; raccomandò ai Prefetti una severa diligenza nel dare il loro parere, ed ora rilascia ai rappresentanti i decreti definitivi di nomina, o ne ricusa l'autorizzazione.

Nell'esame dei documenti, il Commissariato ha dovuto constatare che in non pochi casi i certificati penali presentati erano irregolari e talora anche falsificati. Non si mancò di comunicare siffatti documenti ai Procuratori del Re, invitandoli a procedere contro gli estensori e contro coloro che ne avevano fatto uso, e ad iniziare, ove occorresse, procedimento penale. In ogni caso, in cui vi fosse dubbio circa la regolarità dei certificati penali, o degli altri documenti, questi furono rimandati alle competenti autorità, per farne controllare l'esattezza.

In seguito all'esame fatto sinora dei documenti, ed alle informazioni pervenute dai Prefetti, il Commissariato ha già dovuto escludere oltre 400 rappresentanti, sia perchè non presentavano i requisiti voluti dalla legge, sia perchè la loro azione si svolgeva in contrasto colle attuali disposizioni sulla emigrazione.

Per molti rappresentanti, per i quali i documenti non furono presentati in tempo utile, malgrado le ripetute diffide fatte ai vettori, le proposte si intesero decadute. Per altri rappresentanti le proposte furono ritirate dagli stessi vettori.

Infine è da notare che tre vettori si sono valse della facoltà di nominare gli stessi rappresentanti per tutti i comuni in cui operano; e quasi tutti gli altri vettori hanno rappresentanti in comune per diverse provincie.

#### 9. — Noli.

La legge dispone (art. 14) che i prezzi dei noli che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti, debbano riportare l'approvazione del Commissariato, prima di essere praticati.

Il Commissariato provvede all'approvazione dei noli, uditi i pareri della Direzione generale della marina mercantile, delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane, e tenuto conto delle informazioni procurate dagli Ispettori d'emigrazione e dalle Camere italiane di commercio all'estero e dai R. Consoli nei principali porti stranieri, che sono capo di linea per i viaggi transatlantici.

Il Commissariato, avute le proposte per il primo quadrimestre del 1902 dai singoli vettori per le diverse linee e per ciascun piroscalo, che sarebbe destinato a trasportare gli emigranti in America, si procurò i pareri e le informazioni a norma di legge, ed ebbe conferenze con ciascun vettore o suo delegato.

In seguito a tale discussione, furono fissati i prezzi dei noli, per i primi quattro mesi del corrente anno, quali sono pubblicati in una speciale relazione del Commissariato.

#### 10. — Passaporti per emigranti.

Il Ministero degli affari esteri aveva provveduto a riordinare la materia dei passaporti, mediante il regolamento 31 gennaio 1901, che uscì colla stessa data della legge sulla emigrazione, anche prima che fosse nominato il Commissario generale dell'emigrazione e fosse istituita la Commissione incaricata di preparare il regolamento per l'emigrazione.

Le nuove disposizioni sui passaporti si propongono principalmente gli scopi seguenti: dare maggiore rapidità ed uniformità alla concessione e rinnovazione dei passaporti; concentrare nell'autorità municipale le operazioni preliminari, nell'intento di sottrarre gli emigranti ai soprusi ed alle spogliazioni di cui spesso erano vittime, quando dovevano ricorrere, per ottenere il passaporto, ad intermediari poco scrupolosi; rendere gratuiti il passaporto e gli atti necessari per ottenerlo a tutti coloro che si recano all'estero *a scopo di lavoro*.

L'attuazione di queste disposizioni procedette dapprincipio con qualche incertezza, non essendo sempre state comprese ed osservate da parte delle autorità comunali e governative chiamate ad applicarle.

Così il termine assegnato per il rilascio del passaporto non fu, e non è neppure ora, esattamente osservato. Si continuò pure in molti casi a far pagare agli emigranti tasse di bollo o altri diritti, sia per il passaporto, sia per gli atti occorrenti ad ottenerlo.

Sorsero dubbi circa la necessità o meno per le donne maritate di avere il consenso del marito per emigrare, e così pure circa l'espatrio dei minorenni e dei giovani soggetti alla leva.

Altri dubbi sorsero circa il rilascio del passaporto per gli Stati Uniti a persone che hanno certi precedenti penali, non ostante che in proposito il Ministero degli affari esteri avesse già diramato una circolare in data 9 febbraio 1900.

A rimuovere tali incertezze e a rendere più rigorosa ed uniforme l'osservanza del decreto concernente i passaporti, si sono dati schiarimenti ed istruzioni, per raccomandare alle autorità governative e comunali l'osservanza delle norme relative alla gratuità del passaporto e di tutti gli altri atti e documenti; precisare gli atti da farsi e i documenti da richiedersi dai sindaci per la concessione dei nulla osta; chiarire il termine della decorrenza di ventiquattro ore, stabilito per il rilascio dei passaporti; e infine per risolvere i dubbi e le difficoltà che l'esperienza ha messi in evidenza. È da sperare che il servizio dei passaporti procederà di qui innanzi con la sollecitudine richiesta dagli interessi degli emigranti e secondo le prescrizioni della legge.

#### 11. — Libretti di lavoro per i minorenni.

È vietato, a tenore dell'art. 2 della legge, di arruolare, condurre o mandare all'estero minori degli anni 15 e maggiori di anni 9, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e siano forniti del libretto di lavoro. Il libretto non è però obbligatorio per i minori di anni 15,

che emigrano per paesi transoceanici, in compagnia di persone della propria famiglia.

Il libretto, il cui modello è stato studiato in analogia con quello di ammissione al lavoro in officine industriali all'interno, contiene: un estratto dell'atto di nascita del fanciullo; un certificato medico che ne attesti lo stato di salute e la costituzione fisica; la tabella delle industrie insalubri e pericolose, come, ad esempio, quelle di raffinazione dello zolfo, le vetrerie, le tintorie, le fabbriche di acidi, di materie esplodenti, ecc.

I libretti di lavoro sono forniti gratuitamente agli emigranti. Furono dapprima stampati a spese del Commissariato in 50,000 copie, e spediti ai Comuni incaricati della distribuzione; ma siccome si facevano sempre nuove richieste per nuove quantità evidentemente eccessive, troppo superiori al numero dei minorenni che escono dal Regno, così il Commissariato prese la determinazione di non fornire più i libretti gratuitamente, come non si danno gratis i libretti di ammissione al lavoro per l'interno (1).

Ma in pratica avvenne non di rado che arrivassero al confine, diretti specialmente per la Francia, ragazzi non provveduti di libretto. In tali casi, ove le autorità di polizia sorveglianti al confine avessero fatto rimpatriare senz'altro quei minorenni, ne sarebbe derivato danno grave ed immeritato alle famiglie, quante volte la mancanza del libretto fosse da attribuirsi ad ignoranza della legge e a negligenza delle autorità comunali. D'altro lato, non si poteva lasciare ineseguita la legge in una delle sue disposizioni più importanti.

Per evitare il ripetersi di simili inconvenienti, il Commissariato richiamò l'attenzione dei sindaci mediante apposita circolare (2), indicando i casi nei quali è necessario che i minorenni, che si recano all'estero, siano forniti di libretti di lavoro.

In pari tempo il Commissariato volle riservata alle autorità di pubblica sicurezza di confine una certa facoltà discrezionale, e consentì, in via eccezionale, che i libretti di lavoro per i minorenni che ne fossero sprovvisti, venissero rilasciati dalle autorità municipali di confine, e la visita medica agli stessi fosse eseguita dai medici condotti nei Comuni di confine.

Di altri provvedimenti per la tutela dei minorenni si dirà più avanti, parlando della loro tutela nei paesi esteri di immigrazione.

(1) I Comuni possono non sostenere le spese di una apposita ristampa dei libretti, rivolgendosi per essi a quella stessa tipografia che li fornì dapprima al Commissariato, e che li cede ad un prezzo, che corrisponde al prezzo della carta e della tiratura.

(2) La circolare è riprodotta all'allegato I (pag. 80).

## 12. — Ricoveri per gli emigranti.

A tenore della legge si devono stabilire in Genova e in Napoli ricoveri per gli emigranti, cioè edifizî nei quali possa trovare alloggio almeno un migliaio di emigranti, in attesa della partenza. Codesti edifizî dovrebbero essere provvisti, oltre che dei dormitorî, di cucine, refettori, bagni, stufe di disinfezione, ecc.

Per Genova si presentavano gravissime difficoltà nel trovare un'area spaziosa in prossimità del porto; ma sembra che una buona occasione si abbia ora per il fatto che il Municipio sarebbe disposto a cedere il locale dell'antico mattatoio occidentale, il quale è di forma rettangolare, misura metri 100 per 35 circa, con un'area di 3422 metri quadrati, ed ha due cortili interni, di cui uno di metri 35 per 10.50, e l'altro di metri 30 per 16. Il fabbricato si compone di locali in buono stato, robuste tettoie, le quali, opportunamente rialzate ed ampliate, si prestano per essere trasformate in asilo per gli emigranti, secondo i migliori precetti igienici. Il locale è perfettamente isolato e in buone condizioni per ventilazione, luce ed esposizione solare. È a poca distanza dal ponte Federico Guglielmo (stazione marittima, dove si imbarcano gli emigranti) e dalla stazione ferroviaria.

Per Napoli si ha l'opportunità di una vasta area demaniale disponibile in prossimità della stazione marittima.

Il Commissariato sta studiando come si possa provvedere nei due porti a questo importante servizio. Frattanto ha inviato persona idonea a visitare i ricoveri di emigranti nei porti di Amburgo e Brema, e prendere notizie precise delle spese ivi occorse per la fabbricazione, e di quelle che importa annualmente il mantenimento delle persone ivi alloggiate, come pure delle discipline interne di quegli stabilimenti, al fine di valersi di tali informazioni per formare un piano di massima dei ricoveri da aprirsi in Genova e in Napoli.

In attesa che possano aversi tali ricoveri anche nei nostri porti, si è stabilita una vigilanza sulle locande.

## 13. — Alberghi e locande per gli emigranti.

L'art. 78 del regolamento dispone che, fino a quando non vengano istituiti i ricoveri per gli emigranti, i Prefetti di Genova, Napoli e Palermo diano speciali licenze ad esercenti alberghi o locande in quelle città per provvedere vitto e alloggio agli emigranti, a spese del vettore, secondo norme da determinarsi dal Commissariato.

Per adempiere a questa disposizione di legge il Commissariato diede

istruzioni agli ispettori dell'emigrazione circa le condizioni d'igiene, di economia e di sicurezza, che devono presentare gli alberghi e le locande in cui gli emigranti sono forniti di vitto e di alloggio. Prescrisse che le locande dovessero essere visitate da apposite Commissioni, incaricate di giudicare della loro idoneità, e dovessero inoltre essere visitate frequentemente da un medico igienista allo scopo di verificare che si mantengano nelle condizioni di sanità e d'igiene volute dalla legge (1).

In esecuzione di tali disposizioni fu delegato un medico, in ciascuna delle città di Genova, Napoli e Palermo, come pure furono nominate le Commissioni per la visita d'idoneità delle locande. Mano a mano che, sotto l'osservanza delle condizioni prescritte, si regola il servizio di codeste locande autorizzate, cessa la facoltà data ai vettori di provvedere il vitto e l'alloggio dovuti agli emigranti prima della partenza, a bordo di piroscafi, o in altri esercizi non muniti della speciale autorizzazione del Pretetto.

Tutto ciò in attesa che possano essere costruiti appositi ricoveri per gli emigranti.

#### 14. — Commissioni di visita ai piroscafi che trasportano emigranti.

L'art. 32 della legge sull'emigrazione, dopo aver fissato un minimo di capacità nei dormitori ed un minimo di velocità normale di navigazione, demandava al regolamento di fissare le razioni di bordo e di disciplinare quanto concerne l'igiene e la sicurezza del trasporto.

Nel compilare il regolamento si ritenne opportuno di introdurre e rifondere in esso, migliorandole, le norme date nel Regolamento già in vigore pei passeggeri di mare, e fra le altre quelle relative alle visite dei piroscafi destinati al trasporto degli emigranti.

Tali visite, oltre a quella tecnica prescritta per tutte le navi dagli art. 77 e seguenti del Codice per la marina mercantile, sono: la visita d'idoneità e la prova di velocità, da farsi l'una e l'altra all'inizio, e poi ad ogni viaggio, nel porto di partenza; la visita preliminare e la visita definitiva.

Questa parte del servizio diede luogo a frequenti corrispondenze e provvedimenti d'urgenza, ma procedette senza notevoli inconvenienti.

Soltanto l'art. 154 del Regolamento sull'emigrazione, il quale prescrive quali siano le verifiche da farsi durante la visita preliminare, dava luogo ad ambiguità. Non sembrava ben chiarito se tale visita nel porto nazionale *di scalo* dovesse essere eseguita in ogni caso, o soltanto quando il capi-

---

(1) Per le istruzioni concernenti alberghi e locande autorizzati a fornire il vitto e l'alloggio agli emigranti a carico dei vettori, vedi l'allegato L (pag. 81).

tano avesse ottenuto dalle autorità del porto capolinea la facoltà di completare l'armamento e le provviste nel porto di scalo. Il Commissariato, riconosciuta l'importanza della visita preliminare, prescrisse che questa debba eseguirsi in ogni caso.

La prova di velocità, secondo l'art. 96 del regolamento, deve essere eseguita nell'occasione della visita speciale d'idoneità. La Commissione che procede a questa visita si compone del capitano di porto, di un ingegnere navale, del medico di porto, dell'ispettore di emigrazione e di un ufficiale di porto. D'accordo col Ministero della marina si è riconosciuto non essere necessaria la presenza di tutti i membri della Commissione durante la prova di velocità, mentre, al contrario, l'allontanarsi per oltre dodici ore dal porto di alcuni membri di essa, come il medico di porto, e soprattutto l'ispettore dell'emigrazione, potrebbe riuscire di grave pregiudizio al servizio. Fu perciò autorizzata la Commissione a delegare per le prove una Sotto-Commissione, composta del capitano od ufficiale di porto, dell'ingegnere navale e del macchinista navale.

#### 15. — Medici militari e commissari a bordo dei piroscafi che trasportano emigranti.

Fin dal 20 luglio 1901 il Ministero degli affari esteri, in applicazione dell'art. 30 del regolamento sull'emigrazione, chiese a quello della marina che fossero destinati 40 medici militari per l'imbarco sui piroscafi che trasportano emigranti.

In conseguenza di ciò il Ministero della marina, con regio decreto 3 agosto, aumentò di 40 il quadro organico degli ufficiali medici (27 di 1<sup>a</sup> classe e 13 di 2<sup>a</sup>). Per riempire tali quadri bandì un primo concorso per 20 posti, che ebbe luogo nel giugno 1901. Un secondo concorso per altri 20 posti fu indetto per la metà di gennaio 1902.

A tutto il 21 ottobre il Ministero della marina aveva provveduto 45 medici e 5 ufficiali di porto come commissari viaggianti. In seguito dovettero partire 12 piroscafi senza medico, non avendo potuto il Ministero fornirli, per deficienza di personale.

Visto che il numero dei medici primitivamente designato era insufficiente anche in tempi normali, il Ministero degli affari esteri chiese, e quello della marina assenti, che il numero dei medici, a datare dal 1° gennaio 1902, fosse portato a 48. Contemporaneamente il Commissariato ottenne dal Ministero della marina che, in difetto di medici militari, potessero imbarcarsi come commissari, non solo ufficiali di porto, ma anche tenenti di vascello.

Il servizio prestato dai medici e dai commissari ha permesso di richiamare l'attenzione delle Commissioni di visita sopra alcuni inconvenienti nell'assetto delle navi, che durante l'ispezione erano loro sfuggiti.

Si raccolgono le osservazioni e proposte dei medici e commissari, sebbene queste per ora non possano fondarsi sopra un'esperienza abbastanza lunga e siano talvolta fra loro discordanti. Col tempo, convenientemente coordinate, potranno giovare a far adottare utili miglioramenti nel servizio di bordo.

#### 16. — Emigrazione gratuita.

L'emigrazione *spontanea*, mentre è un beneficio per l'emigrante che va a star meglio, o meno peggio che nel suo paese, è al tempo stesso un sollievo per il paese dal quale proviene, in cui sono molti i disoccupati. Al contrario, può essere un pericolo l'emigrazione sollecitata artificialmente coll'*offerta del passaggio gratuito*.

Perciò il legislatore ha stabilito (art. 13) che chi intende trasportare emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, debba ottenere una speciale licenza, prestare una cauzione supplementare e assoggettarsi a quegli altri obblighi e cautele che prescriverà il Commissariato.

Fecero domanda per ottenere tale licenza speciale i seguenti vettori:

Navigazione Generale Italiana; La Veloce; Société Générale de Transports Maritimes à vapeur (di Marsiglia); La Ligure Brasiliana; Ottavio Zino.

Tutti questi vettori chiesero di trasportare emigranti al Brasile, nello Stato di San Paolo, ed uno di essi anche nello Stato di Minas, i soli che presentemente introducano emigranti a viaggio gratuito.

Come è noto, l'immigrazione gratuita ha luogo ora, quasi esclusivamente, per lo Stato di San Paolo. Essa è limitata agli agricoltori ed è regolata in due modi. Il primo è per contratti stipulati con agenti o imprenditori, per l'introduzione di un numero di emigranti determinato nei contratti medesimi; il secondo, che ora è praticato simultaneamente al primo, consiste nell'accordare sovvenzioni agli armatori o Compagnie di navigazione, per l'introduzione di un numero di emigranti determinato per decreto dello Stato stesso di San Paolo.

Circa l'importanza dell'emigrazione gratuita al Brasile, valgano i seguenti dati forniti dal *Commissariato fiscale dello Stato di S. Paolo* (sede di Genova) in data 12 dicembre 1901.

Furono stipulati dal Governo di S. Paolo i seguenti contratti per l'introduzione di immigranti, tutti con scadenza nel prossimo marzo 1902.

Contratto del 23 marzo 1901 col signor Josè Antunes do Santos, per la introduzione di 14,000 immigranti italiani, spagnuoli, portoghesi ed austriaci.

Contratto del 28 marzo 1901 coi signori A. Fiorita e C., per l'introduzione di 7000 immigranti italiani.

Contratto del 29 marzo 1901 col signor Rôso Lagôa, per l'introduzione di 2000 spagnuoli e portoghesi.

Contratto del 30 marzo 1901 coi signori Gastaldi e C., per l'introduzione di 7000 italiani, spagnuoli e portoghesi.

Nel dicembre erano ancora in corso di esecuzione i contratti Fiorita e Antunes.

D'altra parte, il Governo, con decreto del 7 dicembre 1900, stabilì l'introduzione, durante l'esercizio finanziario 1901, di 20,000 immigranti, dei quali 19,000 fra italiani, austriaci, spagnuoli, portoghesi, belgi, svedesi e danesi, e 1000 giapponesi. Tale quantitativo fu poi elevato a 25,000 con successivo decreto del 27 luglio scorso.

Il Commissariato, allo scopo di graduare il deflusso dell'emigrazione gratuita nel Brasile e proteggerla con speciali cautele, ha prescritto ai vettori:

1° di notificare al Commissariato di mese in mese il numero degli emigranti che intenderebbero trasportare;

2° riportare gratuitamente in Italia quelli fra i detti emigranti che per qualsiasi motivo non fossero accettati nel paese di destinazione;

3° riportare gratuitamente in Italia quelli tra gli emigranti trasportati che entro un anno dall'arrivo nel paese di destinazione, divenissero inabili al lavoro, qualora il rimpatrio sia ordinato da un regio ufficiale diplomatico o consolare; e parimenti riportare le vedove e gli orfani divenuti tali entro due anni dall'arrivo al paese di destinazione;

4° prestare una cauzione suppletiva di 1000 lire di rendita italiana al portatore al 5 per cento.

Il Commissariato si è riservato la facoltà di revocare, sospendere e limitare in qualsiasi tempo la licenza speciale per il trasporto degli emigranti gratuiti.

Sollecitati dal vantaggio del viaggio gratuito, molti contadini, anche in provincie che finora non avevano partecipato che in scarsa misura all'emigrazione diretta al Brasile, quali sono le provincie di Chieti, Teramo e Lecce, partono in colonne numerose. Dal canto loro, i vettori ed i loro rappresentanti, spinti dall'interesse di cercare la merce uomo, hanno spesso largheggiato nelle promesse di viaggio gratuito, senza potere sempre, coi mezzi di trasporto di cui disponevano, far fronte agli impegni contratti. In vari luoghi i nostri contadini, fidando nelle promesse d'imbarco, s'indussero a

vedere le loro masserizie e ad abbandonare il lavoro dei campi, rimanendo poi costretti ad una forzata aspettativa, privi di mezzi di sussistenza.

Ad aggravare questi inconvenienti si aggiunse l'interruzione avvenuta nei trasporti marittimi dai nostri porti per il Brasile, a causa della peste scoppiata a Napoli nel settembre dello scorso anno. Il Governo Brasiliano emanò un decreto per imporre una quarantena per le provenienze da Napoli; il che portò una sospensione delle partenze. Queste misure proibitive d'ordine sanitario furono però ben presto tolte dallo stesso Governo Brasiliano e le partenze poterono essere riattivate.

Per ovviare agli inconvenienti prodottisi in conseguenza delle accennate disposizioni sanitarie avvenute per colpa di vettori o di rappresentanti, il Commissariato prese vari provvedimenti. Mandò ripetute avvertenze ai Prefetti e ai Sindaci, anche con circolari telegrafiche, perchè fosse raccomandato con ogni mezzo agli emigranti di non prepararsi alla partenza, se non dopo aver avuto il biglietto d'imbarco, che, ai termini dell'art. 19 della legge, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare prima che l'emigrante lasci la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

Uno dei commissari si recò appositamente nei luoghi in cui si erano verificati fatti più gravi, e più dolorose apparivano le condizioni degli emigranti (nel Comune di Maglie, in provincia di Lecce, e nei Comuni di Cepagatti e Casalbordino, nelle provincie di Teramo e di Chieti) a raccogliere le prove degli abusi commessi a loro danno e ad accertarne le responsabilità.

Il Commissariato tenne responsabili i vettori dell'operato dei propri rappresentanti e li obbligò a trasportare tutti quegli emigranti che erano stati fissati. Per il Comune di Maglie ottenne che quegli emigranti fossero trasportati a spese del vettore per ferrovia fino a Gallipoli, e di là per mare a Napoli, ed avessero anche un piccolo sussidio in denaro per ogni famiglia; inoltre, fu revocata l'autorizzazione ad uno dei rappresentanti, che l'inchiesta aveva trovato responsabile del male operato reclutamento.

Anche per i Comuni di Cepagatti e Casalbordino furono obbligati i vettori a trasportare gli emigranti fissati, e a risarcirli, almeno in parte, dei danni sofferti.

Disciplinati in tal modo, si confida che il reclutamento e il trasporto degli emigranti gratuiti al Brasile possano procedere senza gravi inconvenienti.

#### 17. — Imbarco di emigranti italiani in porti esteri.

L'imbarco degli emigranti si effettua nei porti di Genova, Napoli e Palermo. È vietato, in forza dell'art. 23 della legge, d'inviare emigranti

ad imbarcarsi in qualunque porto non italiano. Si può far eccezione al divieto con permesso speciale dato dal Commissariato " nell'interesse esclusivo degli emigranti „.

Giusta tale disposizione, su parere conforme della Commissione parlamentare per il regolamento, fu concessa patente di vettore alla " Compagnie Générale Transatlantique „, che ebbe facoltà di vendere biglietti di viaggio nel Regno, per mezzo di rappresentanti propri, e di avviare gli emigranti ad imbarcarsi all'Havre per New-York.

Dall'Havre parte una corrente di emigranti italiani che è, all'incirca, di 11 mila all'anno. E parve che non convenisse turbare una corrente già avviata, abitudini formate, interessi stabiliti. Di più, sono molto numerosi i biglietti *prepagati* che Italiani già stabiliti in America mandano, per viaggi con la Compagnia Transatlantica francese, a parenti od a conoscenti per chiamarli dall'Italia negli Stati Uniti. È quindi evidente l'interesse di molti emigranti di prendere imbarco sui vapori di detta Società.

Si fece però divieto alla Società Transatlantica di nominare rappresentanti propri e di compiere operazioni di emigrazione nella regione posta al sud delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara. E ciò per il riflesso che, se può essere utile a chi parte dall'Italia settentrionale, di andarsi ad imbarcare all'Havre, la stessa ragione non potrebbe invocarsi quando l'emigrante provenga invece dalle provincie meridionali. La Società fece naturalmente atto di sottomissione alle leggi ed ai regolamenti del Regno in materia di emigrazione.

#### 18. — Arruolamento di emigranti per determinati lavori, e viaggi per regioni poco frequentate da emigranti italiani.

L'art. 18 della legge dispone che il Ministro degli Esteri, d'accordo col Ministro dell'Interno, possa permettere che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorre per eseguire all'estero un determinato lavoro. Tale permesso fu chiesto e ottenuto dal signor Francesco Fazi, amministratore in Italia della Società Martini e C., il quale fu autorizzato a condurre, sotto l'osservanza di determinate condizioni, tra cui la prestazione di una malleveria di lire 24,000, circa 60 operai minatori, a lavorare nelle miniere di carbon fossile di Naricual, presso Guanta (Venezuela), e a farli trasportare da Portoferraio a Guanta per mezzo del piroscalo nazionale *Alessandro Del Buono*, di proprietà del signor Pilade Del Buono.

L'art. 18 (capoverso) dispone pure che, trattandosi di viaggi a regioni

poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il Ministro degli Esteri possa permettere che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore.

In armonia con tale disposizione fu autorizzata la *Compagnie des Messageries Maritimes*, non riconosciuta come vettore di emigranti, ad imbarcare a Bordeaux un determinato numero (non più di 100 all'anno) di emigranti italiani provenienti dal Regno, e diretti a Pernambuco od a Bahia nel Brasile.

Similmente fu autorizzata la Società *Kosmos* ad imbarcare in Genova passeggeri italiani di 3<sup>a</sup> classe, in numero non superiore a 50 per ogni viaggio, destinati ad alcuni porti del Chili e del Perù.

Ad entrambe le Società fu fatto obbligo, a termini dell'art. 73 del regolamento sull'emigrazione, di pagare per ogni emigrante la tassa prescritta, di munire gli emigranti di un biglietto d'imbarco, analogo a quello rilasciato dai vettori, e di assoggettarsi infine a speciali condizioni richieste nell'interesse degli emigranti.

#### 19. — Biglietti ferroviari all'estero.

È vietato a chicchessia, tranne ai vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione. Il Commissariato può, a termini dell'art. 76 del regolamento, dare tale autorizzazione, qualora il vettore che ne fa richiesta possa provare di agire come rappresentante di Società ferroviarie esercenti nel paese a cui è diretto l'emigrante.

A tenore delle dette disposizioni fu fatta concessione a vari vettori (1) di vendere biglietti e rilasciare ordini per il trasporto ferroviario di emigranti negli Stati Uniti.

---

(1) I vettori che ebbero autorizzazione di vendere nel Regno biglietti o rilasciare ordini, per il trasporto ferroviario di emigranti negli Stati Uniti sono i seguenti:

- “ La Patria „
- Hamburg-Amerika Linie.
- Norddeutscher Lloyd di Brema.
- Dominion Line.
- Navigazione Generale Italiana.
- “ La Veloce „
- Compagnia Transatlantica di Barcellona.
- Società Anglo-Italiana.
- Giuseppe Fornari.
- Compagnie Générale Transatlantique.

Tali concessioni furono subordinate all'osservanza delle seguenti condizioni:

1° che i vettori non possano percepire dall'emigrante prezzi maggiori di quelli stabiliti dalle tariffe vigenti delle Compagnie ferroviarie, nè esigere verun compenso a titolo di commissione, senseria o altro, e che debbano ricevere la moneta italiana al cambio giornaliero del dollaro;

2° che l'ordine pel biglietto ferroviario debba essere cambiato col relativo biglietto al momento ed al punto di sbarco dell'emigrante, per cura del vettore o, per esso, della Società che gli ha conferito il mandato;

3° che i vettori debbano, ad ogni partenza di piroscafo, consegnare all'ispettore dell'emigrazione un elenco nominativo degli emigranti, ai quali hanno venduto biglietti ed ordini per biglietti, con tutte le indicazioni relative.

Il Commissariato infine si è riservata la facoltà di sospendere o revocare in qualunque tempo le concessioni per la vendita nel Regno di biglietti o di ordini per il trasporto ferroviario di emigranti in paesi stranieri.

Le domande non furono accolte nei casi in cui la concessione non appariva realmente utile agli emigranti o non si aveva la certezza che i biglietti venduti in Italia, o gli ordini relativi fossero riconosciuti nei paesi di destinazione senza difficoltà e senza perdita di tempo per gli emigranti stessi.

## 20. — Biglietti d'imbarco per gli emigrati di ritorno nel Regno.

Le agenzie delle Società di navigazione stabilite nei porti americani dell'Atlantico, che vendono biglietti d'imbarco per l'Italia agli emigranti che rimpatriano, solevano apporre sui biglietti stessi la clausola " non si garantisce il giorno della partenza „. Questa clausola è per lo più inavvertita dalla persona che acquista il biglietto, e che riceve poi la sgradita sorpresa di non poter partire nel giorno annunziato.

Il Commissariato, preoccupato dei danni da ciò derivanti agli emigranti italiani che ritornano nel Regno, e che sono costretti talvolta a consumare in lunghi giorni di aspettativa non prevista parte delle loro economie, invitò con circolare 22 ottobre 1901 (1) i vettori, aventi agenzie negli Stati americani, a disporre che quella clausola fosse soppressa, e invitò i Consoli italiani all'estero a vigilare perchè tale disposizione fosse osservata.

Già vari consoli hanno risposto, assicurando di avere a loro volta impar-

(1) La circolare è riprodotta nell'allegato M (pag. 82).

tite analoghe istruzioni agli agenti stabiliti all'estero delle Compagnie che fanno il servizio del rimpatrio degli emigranti. Non consta finora che gli inconvenienti verificati nel passato per tale servizio si siano rinnovati.

#### 21. — Rimpatrio di indigenti.

I vettori di emigranti sono tenuti, per l'art. 25 della legge, a riportare in Italia col compenso di due lire al giorno, compreso il vitto, gli emigranti italiani che per qualsiasi motivo siano fatti rimpatriare per disposizione e con richiesta di un regio agente diplomatico o consolare.

Il Commissariato, nel comunicare ai regi consoli italiani all'estero l'elenco degli armatori, noleggiatori e Società di navigazione che ottennero patente provvisoria di vettore, richiamò la loro attenzione sulla predetta disposizione di legge, in forza della quale l'erario dello Stato è sollevato da una parte delle spese che per l'innanzi sosteneva per il rimpatrio degli indigenti.

Il Ministero degli affari esteri, con circolare in data 15 novembre 1901, allo scopo di rendere più spedite le operazioni per il pagamento dei noli per il rimpatrio di indigenti, invitò le Compagnie, gli armatori e i noleggiatori muniti di patente di vettore, ad inviare le loro proposte intese a stipulare speciali accordi per il pagamento anticipato dei noli stessi.

#### 22. — Emigrazione clandestina.

Nessuno, a' termini della vigente legge sulla emigrazione, può arruolare od accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di vettore di emigranti, o se non è stato autorizzato ad agire come rappresentante di vettore. Ed è parimenti vietato ad un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, riconosciuto in qualità di vettore; e d'inviare o eccitare, a scopo di lucro, emigranti a imbarcarsi in porti stranieri; come pure è vietato al vettore di intromettere fra sè e l'emigrante, altri mediatori, che non siano i propri rappresentanti, debitamente riconosciuti.

Tali disposizioni di legge sono intese ad impedire l'emigrazione clandestina di persone, alle quali per le leggi vigenti non è data facoltà di uscire dal Regno, se non sotto certe condizioni (militari, iscritti di leva, minorenni) e mirano ad assicurare la tutela degli emigranti.

Il Commissariato raccomandò alle autorità delle provincie di confine e

agli ispettori della emigrazione nei porti di Genova, Napoli e Palermo, di esercitare una speciale vigilanza per scoprire, e possibilmente impedire, ogni tentativo di emigrazione clandestina.

Per opera dei predetti funzionari furono scoperti vari casi, in cui si cercava di far emigrare persone in contravvenzione alle disposizioni in vigore, e furono denunciati all'autorità giudiziaria i contravventori.

Parecchi di tali emigranti clandestini erano attirati da agenzie di emigrazione situate all'estero, in prossimità della nostra frontiera, e che per tal modo sfuggono alla sorveglianza delle autorità italiane. Così era stata fomentata, per mezzo di alcune agenzie svizzere, anche prima della attuazione della nuova legge, una corrente di emigrazione italiana al Canada, e, per i danni e i pericoli che ne derivarono, il Governo italiano dovette prendere provvedimenti rigorosi.

Il Commissariato venne tuttavia a conoscenza, fino dai primi mesi della sua costituzione, che alcune agenzie svizzere, sorrette da agenti clandestini residenti nel Regno, continuavano a far partire emigranti per il Canada, anche senza regolare passaporto per l'estero, provvisti soltanto di passaporto per l'interno, o della fede di nascita, o di congedo o di altro documento. Fu disposta un'attiva vigilanza per le suddette agenzie nelle provincie del mezzogiorno, nelle quali si era avuta notizia che fossero reclutati gli emigranti. E per indagini fatte eseguire dai Prefetti si poterono accertare fatti concreti ed iniziare procedimenti penali contro i colpevoli.

Si è pure giunti sulle tracce di agenti clandestini, residenti nell'Italia meridionale, e specialmente nelle provincie di Napoli e di Caserta, i quali invierebbero emigranti ad imbarcarsi per la via di Chiasso in porti esteri, diretti agli Stati Uniti. Fu aperta un'inchiesta per scoprire i colpevoli. Sono anche in corso altre inchieste nelle provincie di Torino e di Milano.

Si verificarono pure tentativi isolati di emigrazione clandestina per parte di individui soggetti all'obbligo del servizio militare. Alcuni di costoro furono scoperti e arrestati a Genova, mentre transitavano per quella stazione onde recarsi a Chiasso e, coll'aiuto di agenzie estere, prendere imbarco per paesi transoceanici in porti stranieri.

Il Commissariato ha poi in particolar modo rivolta la sua opera ad impedire l'emigrazione clandestina dei minorenni e ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge intese ad impedire la loro incetta a scopo di sfruttamento. E, per quanto poteva dipendere dalla sua azione, ha fatto invigilare le provincie nelle quali suol farsi l'incetta dei minorenni. Nella provincia di Caserta furono sorpresi e deferiti all'autorità giudiziaria vari incettatori, i quali, usando di mezzi illeciti e fraudolenti, raccoglievano fanciulli per avviarli in Francia a lavorare nelle vetrerie o ad esercitare mestieri girovaghi.

### 23. — Minorenni all'estero.

Il Commissariato si è occupato anche della protezione dei minorenni all'estero, a cui giustamente s'interessa l'opinione pubblica.

Opera efficace di protezione e di assistenza di questi minorenni fu già intrapresa dalla benemerita Opera di assistenza degli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante, presieduta dal vescovo di Cremona, Monsignor Bonomelli. Questa Società fece compiere un'inchiesta in una delle regioni italiane da cui vengono tratti in maggior numero i fanciulli minorenni, portati all'estero da malvagi speculatori; indi ha inviato a visitare le vetrerie di Lione e del dipartimento della Loira un proprio incaricato, il professore Schiaparelli di Torino, allo scopo di studiare le condizioni dei minorenni italiani ivi impiegati.

Il delegato dell'Associazione trovò appoggio zelante da parte del console italiano, ed anche dalle autorità francesi di polizia, e, chiedendo l'applicazione della legge francese sul lavoro dei fanciulli, riuscì a liberare dal lavoro delle vetrerie 80 fanciulli, quasi tutti sotto i 13 anni, e a farli rimpatriare.

Tale opera di assistenza e di protezione deve essere continuata.

A questo scopo il Ministero degli affari esteri diresse una circolare ai regi consoli italiani nei distretti, della cui giurisdizione sono più numerosi gli opifici in cui lavorano fanciulli italiani, invitandoli a raccogliere quegli elementi di fatto la cui conoscenza può servire all'esecuzione della legge.

Inoltre il Ministro degli affari esteri ha inviato in Francia una persona specialmente incaricata di visitare le vetrerie in cui siano impiegati minorenni italiani, osservandone l'ordinamento, il numero dei fanciulli italiani che vi lavorano, la provenienza, il modo d'arruolamento, le condizioni di mercede, di vitto ed alloggio.

Il nostro delegato si metterà in relazione, per mezzo dei consoli italiani, anche colle autorità locali e con gli industriali, e raccomanderà che siano introdotti nei regolamenti di fabbrica provvedimenti per la tutela della salute e della moralità degli operai minorenni. E già si sa che alcuni dei principali fabbricanti e padroni di vetrerie hanno consentito all'adozione di simili provvedimenti.

### 24. — Missioni ed ispezioni in paesi esteri di immigrazione.

L'art. 12 della legge sull'emigrazione dà facoltà al Ministero degli esteri di nominare ispettori viaggianti nei paesi transoceanici, coll'incarico di

tenere informato il Commissariato delle condizioni dell'emigrazione italiana e di ciò che converrebbe fare per soddisfarne possibilmente i bisogni e i voti.

L'art. 29 della legge dà pure facoltà al Ministero degli affari esteri di destinare ispettori di emigrazione viaggianti all'estero, oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.

Infine l'art. 189 del regolamento stabilisce che, fino a quando non sia stabilmente ordinato il servizio di ispezioni all'estero, si possa provvedere con delegati provvisori e missioni temporanee.

Per ora si è ritenuto opportuno di non procedere alla nomina di ispettori viaggianti, ma di affidare solo missioni temporanee per lo studio dell'emigrazione italiana in alcuni Stati, in cui essa ha maggior bisogno di tutela e di assistenza.

Abbiamo già accennato ad una missione in Francia data a persona incaricata di visitare le vetrerie che impiegano fanciulli italiani.

Altre ne furono date per il Brasile, ove furono mandati due delegati; i quali non hanno veste ufficiale nei loro rapporti colle autorità brasiliane, ma sono messi a disposizione del ministro italiano in Rio Janeiro e dei consoli negli Stati del Brasile, per visitare le *fazendas* e le colonie italiane nell'interno del paese.

#### 25. — Notizie sui paesi d'immigrazione:

Il Commissariato ha avuto cura, a norma dell'art. 40 del Regolamento, di diffondere a mezzo di circolari, qualche volta anche telegrafiche, quelle notizie che stimava utili ed urgenti a divulgarsi circa i paesi di immigrazione e colonizzazione.

Così furono messi in guardia, con circolare 25 agosto 1901, gli agricoltori italiani di non recarsi nel Canada, in regioni nelle quali si offriva bensì l'acquisto di terreni a buone condizioni, ma in cui non si richiedeva la mano d'opera greggia, sprovvista di qualunque capitale, com'è pur troppo generalmente quella degli emigranti italiani. Alcune agenzie svizzere tentavano di eccitare l'emigrazione al Manitoba colle promesse fallaci di alte mercedi. Nessuna seria garanzia era offerta, anzi v'era la certezza che una emigrazione al Canada avrebbe avuto esito sfortunato (1).

Similmente, essendo manifesto che l'Argentina si trova in un periodo di crisi economica per cui la mano d'opera rimane in gran parte disoccupata,

---

(1) Veggasi questa circolare nell'allegato N (pag. 83).

e prevedendosi anche uno scarsissimo raccolto di grano, il Commissariato, con circolari del 26 ottobre e del 21 novembre 1901, invitava le autorità locali ad ammonire i contadini ed operai circa le difficoltà alle quali sarebbero andati incontro recandosi nelle regioni del Plata.

Parecchi lavoratori italiani avevano accettato di impiegarsi nel Parà (Brasile) nell'estrazione dei succhi per la preparazione della gomma elastica, non ostante che il Ministero degli affari esteri avesse messo in evidenza i pericoli a cui si esponevano coloro che andassero ad assumere quel lavoro. Il Commissariato con circolare 28 ottobre 1901 rinnovò tali avvertimenti per mezzo dei Prefetti e dei Sindaci.

Il Commissariato dovette pure avvertire quali fossero le difficoltà inerenti al lavoro nelle isole Hawaii (circolare 17 ottobre 1901), dove un agente del Consorzio dei piantatori di canna da zucchero cercava di attrarre agricoltori italiani. Non risultando che le condizioni offerte fossero convenientemente garantite, si raccomandò alle autorità di reprimere ogni eccitamento all'emigrazione verso quelle isole del Pacifico.

Anche per taluni paesi europei fu necessario di sconsigliare i nostri emigranti dall'andare in cerca di lavoro. Così con circolari del 22 novembre 1901 e del 26 gennaio 1902 fu richiamata l'attenzione delle autorità sui licenziamenti di operai avvenuti in Germania e sulla crisi di certe industrie, specialmente in alcune regioni di questo Stato (Württemberg, Baviera, Francoforte, Amburgo), dove si recano di solito più numerosi gli emigranti italiani. Analoghi avvertimenti il Commissariato dovette fare per l'Alsazia-Lorena (4 ottobre) e per la Dalmazia (2 ottobre e 17 dicembre 1901), dove pure sono soliti recarsi operai italiani, soprattutto dalle provincie degli Abruzzi e delle Puglie.

In esecuzione dell'art. 40 del Regolamento il Commissariato ha pure fornito, sia verbalmente, sia per corrispondenza, informazioni chieste anche da privati, nell'interesse degli emigranti.

I Comitati ora istituiti potranno validamente aiutare in questa parte l'opera del Commissariato.

## 26. — Pubblicazioni intorno all'emigrazione.

L'art. 40 del regolamento sull'emigrazione prescrive che, a cura del Commissariato, debbano essere fatte delle pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti in partenza, le quali contengano istruzioni ed avvertenze utili intorno ai paesi verso i quali si avviano.

Mentre si stanno apparecchiando alcuni manuali in forma popolare sulle

condizioni geografiche ed economiche dei vari paesi di immigrazione, si è ritenuto utile diffondere fra gli emigranti un breve riassunto della legge sulla emigrazione e del relativo regolamento (1). Si è voluto mettere in grado gli emigranti di conoscere i diritti e le garanzie che dà loro la legge.

Si sono anche pubblicate e distribuite per mezzo dei Comitati mandamentali e comunali e degli ispettorati d'emigrazione delle *Avvertenze per chi emigra agli Stati Uniti*.

In queste *Avvertenze* sono indicate le categorie di persone a cui non è permesso lo sbarco nel territorio degli Stati Uniti e che possono essere respinte al loro arrivo dalle autorità federali. Sono pure dati consigli circa le vie di comunicazione da scegliere, con vantaggio di tempo e di danaro, per recarsi nelle principali località degli Stati Uniti a cui può dirigersi utilmente la nostra emigrazione. Infine sono indicati gli istituti e Società di protezione ai quali l'emigrante può rivolgersi al suo arrivo a Nuova York, per averne consiglio ed aiuto.

#### 27. — Società ed istituti di patronato degli emigranti italiani nei paesi esteri.

A tenore dell'art. 13 della legge sulla emigrazione devono essere istituiti, a cura del Ministero degli affari esteri, uffici d'informazione, di protezione e di avviamento al lavoro negli Stati verso i quali è più numerosa l'emigrazione italiana, e ciò anche mediante accordi coi rispettivi Governi.

L'ordinamento di questo patronato è oggetto di speciali cure da parte del Commissariato, poichè non basta tutelare gli emigranti alla partenza e durante la traversata dell'Oceano, ma importa anche maggiormente di procurare che si avviino verso paesi, dove possano trovare utile collocamento, e importa che siano sfollati quei depositi nelle grandi città marittime di sbarco, dove stagnano e si corrompono masse di immigrati.

Il Commissariato si è occupato di organizzare codesto patronato; il quale dovrebbe spiegarsi — oltrechè con opere di assistenza e di beneficenza per gli emigranti più bisognosi — col patrocinio legale di essi, al loro arrivo dinanzi alle Commissioni federali, con un ufficio di informazioni e di corrispondenza coi nuclei coloniali e colle autorità consolari, con un ufficio di lavoro (*Bureau of Labor*).

(1) Vedansi le *Avvertenze popolari per gli emigranti intorno alla legge sull'emigrazione* a pag. 50 del presente fascicolo.

Conviene affidare le funzioni di patronato a private associazioni, sorrette e sorvegliate dal Governo, piuttosto che farle esercitare direttamente da istituti e funzionari governativi. Vi sono in New-York molte Associazioni fra i nostri connazionali, la maggior parte delle quali sono costituite a scopo di ricreazione, poche a base di mutuo soccorso; e soltanto tre si occupano principalmente della protezione dei nostri emigranti. La prima di queste è la Società detta di *San Raffaele*, che dedica le principali sue cure al patronato dei nostri emigranti. Le tien dietro, sebbene con scopo alquanto diverso, la *Società di beneficenza*, che si occupa soprattutto di soccorrere i poveri della colonia. Questa seconda Società esiste da parecchi anni, ma condusse sempre vita stentata per difetto di mezzi. Due anni or sono si trasformò per opera del sig. Celestino Piva, un ricco fabbricante di seta stabilito da molti anni in New-York, il quale, dando largamente del suo censo e raccogliendo per sottoscrizione tra i suoi amici circa 8 mila dollari, potè prendere in affitto nuovi locali, ammobiliarli a sue spese ed aiutare i nostri connazionali più bisognosi, meglio che non si facesse prima. Molti sussidi ai poveri della colonia vengono dati da quella Società, sotto forma di commestibili, carbone, medicine, ecc., raramente in forma di danaro. Nei nuovi locali di detta Società vi è un dormitorio capace di dieci letti, e un refettorio, in cui, mediante pagamento di soli 25 soldi al giorno (fatta eccezione per i veramente poveri che non pagano nulla), possono avere per qualche tempo vitto e alloggio una quindicina di persone, tra cui anche qualche emigrante di fresco arrivato. La Società inoltre si occupa di trovare ad essi occupazione, quando le si presenti l'occasione di farlo. La terza Società, denominata *Legione figli di Colombo*, rende pure qualche servizio agli emigranti italiani.

Di queste tre Società la sola che si occupi direttamente della nostra emigrazione e ne faccia suo principale scopo, tanto da essere anche riconosciuta dalle autorità federali di Ellis Island (la stazione del Governo americano dove sbarcano tutti gli emigranti) è la *San Raffaele*, che è autorizzata ad esercitare il patronato al loro arrivo.

Fino a qualche anno fa l'azione di detta Società, sebbene ammessa al privilegio di cui sopra, era quasi nulla. Il Padre Bandini, che la rappresentava ad Ellis Island, dovette abbandonare quell'ufficio per insufficienza di mezzi. Ma da pochi mesi, in seguito al viaggio di Monsignor Scalabrini a New York, la Società si è ricostituita, prendendo come direttore il Padre Gambera, il quale ha spiegato molto zelo.

Se non che la Missione trova dei limiti nel suo carattere di Società religiosa. Essa medesima, ciò riconoscendo, restringe le sue funzioni all'assistenza più morale che di tutela giuridica degli immigranti. Il che fa coll'invio del Padre Gambera o di altro sacerdote all'isola, dove sbarcano gli emi-

granti, per informarsi dei loro casi e provvedere ai loro più urgenti bisogni. Essa mantiene inoltre e dirige un ricovero temporaneo (*Immigrant home*) per gli emigranti in età molto avanzata, donne, fanciulli, bisognosi di speciale assistenza. Il ricovero è capace di una ventina di letti e serve esclusivamente per questa categoria di emigranti, i quali vengono ivi ricoverati per qualche giorno, in attesa di parenti, che devono venire a prenderli, o dei loro indirizzi, per inviarli a destinazione. Per questo patronato, anche così limitato, le spese della Società sono considerevoli.

Il Ministro degli esteri ha giudicato opportuno di concorrere in tali spese col fondo dell'emigrazione, ed ha assegnato alla Società per il corrente esercizio, cioè fino al 30 giugno 1902, un sussidio di lire 10,000. Si prenderanno ulteriori deliberazioni per il futuro esercizio, dopo che si sarà vista l'esperienza.

Oltre le Società italiane per la protezione dei nostri emigranti, delle quali abbiamo parlato, è sorta ora a Nuova York una Società con lo stesso scopo, composta principalmente di Americani delle classi più distinte. Questa nuova Società, denominata *The Society for the protection of Italian immigrants*, fu già incorporata e riconosciuta dalle autorità federali. Essa Società conta buon numero di soci, tra cui alcuni ragguardevoli Italiani; ha destinato un proprio rappresentante pel patrocinio degli emigranti, al loro arrivo ad Ellis Island, dinanzi alle Commissioni federali; ha aperto un ufficio di lavoro (ciò che è il massimo *desideratum* della nostra colonia di Nuova York) e sta trattando per aprire un ricovero temporaneo per gli emigranti più bisognosi.

La Società ha carattere esclusivamente filantropico, esclusa ogni tendenza confessionale, e fanno parte del suo Comitato esecutivo protestanti, cattolici e liberi pensatori.

Ad agevolare la fondazione dell'ufficio di lavoro il nostro Consolato ha concesso alla detta Società l'uso provvisorio del locale dell'antico ufficio di patronato, nella città di Nuova York, la cui situazione, in vicinanza del *Barge Office* federale, si presta ottimamente per le operazioni che deve compiere l'ufficio di lavoro, ossia di collocamento degli emigranti.

A questa Società, il Ministero degli affari esteri ha giudicato opportuno di dare, come a quella di San Raffaele, un sussidio di 10 mila lire, per concorrere alle spese di primo impianto. Si potrà determinare in seguito, dopo l'esperimento che si sarà fatto, se sia da darle un maggior contributo in un prossimo esercizio, qualora il programma di detta Società si svolga in armonia coi propri statuti.

## 28. — Infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione.

Ogni autorità che faccia una denuncia di infrazione è tenuta (art. 188 del regolamento) ad informarne, entro tre giorni, il Commissariato, il quale tiene un registro delle denunce. La conoscenza di tali infrazioni servirà a porre in evidenza quali siano le disposizioni della legge e del regolamento più soggette ad essere violate, e per l'esecuzione delle quali deve esercitarsi maggiore vigilanza.

Numerose sono le denunce presentate per infrazioni in materia di emigrazione. Di alcune di esse, come ad esempio di quelle relative all'emigrazione clandestina e alla tratta dei fanciulli, si è già parlato sopra.

Altre contravvenzioni furono denunciate dai medici di bordo e dai commissari viaggianti, relativamente ad inosservanza delle disposizioni della legge e del regolamento riguardanti il trattamento degli emigranti a bordo dei piroscafi.

Parecchi vettori incorsero in contravvenzione a tenore degli art. 96, 168 e 169 del regolamento, avendo qualcuno dei loro piroscafi ecceduto nel limite di tempo consentito per le fermate nei porti intermedi del viaggio, o, più di frequente, avendo impiegato nel viaggio un numero di giorni superiore a quello indicato nel biglietto venduto agli emigranti.

Numerose furono le contravvenzioni per violazione dell'art. 78 (3° capoverso) del regolamento, col quale si prescrive ai vettori di far ricevere, per mezzo di propri incaricati, gli emigranti alle stazioni d'arrivo del porto d'imbarco, e condurli negli alberghi o nelle locande autorizzati dai Prefetti a provvedere agli emigranti vitto e alloggio.

Ad altre contravvenzioni ha dato luogo l'opera scorretta e poco disciplinata dei rappresentanti di vettori.

Taluni rappresentanti fissarono per le partenze dei piroscafi un numero di emigranti maggiore di quello dei posti disponibili a bordo, contrariamente all'art. 64 del regolamento che ne fa esplicito divieto. In altri casi vincolarono emigranti mediante garanzie ed anticipazioni pecuniarie, che sono vietate dallo stesso art. 64 del regolamento.

Alcuni rappresentanti operarono al di fuori della circoscrizione loro assegnata, e in contravvenzione con l'art. 61 del regolamento, secondo il quale un rappresentante non può agire in un Comune nel quale già agisca un altro rappresentante dello stesso vettore.

## 29. — Commissioni arbitrali.

La legge sull'emigrazione (art. 27) istituisce in ogni capoluogo di provincia una Commissione arbitrale per decidere le controversie fra vettori ed emigranti relative a restituzioni di somme, risarcimento di danni ed altri obblighi derivanti dalla legge. Si pensò che, a risolvere in modo efficace tali controversie, meglio dei Tribunali comuni, fossero adatte giurisdizioni speciali, le quali giudicassero speditamente, senza essere tenute alla osservanza di tutte le formalità, spesso lunghe, della procedura ordinaria.

Anche la legge sull'emigrazione del 1888 deferiva a Commissioni arbitrali la decisione di simili controversie; ma, sotto l'impero di quella legge, la parte condannata al risarcimento dei danni riusciva non di rado a sfuggire all'esecuzione della sentenza, per il fatto che molti degli emigranti danneggiati, essendo assenti, dispersi in Stati esteri, o morti, non potevano reclamare il soddisfacimento delle indennità portate dalla sentenza. A ciò si è rimediato colla legge del 1901, la quale dispone che, quando gli emigranti danneggiati si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che le farà recapitare agli aventi diritto, a spese del vettore (art. 27).

La Commissione arbitrale è composta del presidente del Tribunale (o di chi ne fa le veci), che la presiede, del procuratore del Re, di un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal Consiglio provinciale.

Con due circolari del 14 agosto e del 12 novembre 1901 il Commissariato invitò i Prefetti a procedere alla costituzione delle Commissioni arbitrali in ogni provincia e a dare comunicazione delle sentenze emesse dalle Commissioni stesse. Si verrà formando in tal modo una giurisprudenza delle controversie, che riuscirà utile per ulteriori provvedimenti.

Anche rispetto alla formazione delle Commissioni arbitrali sono sorte alcune incertezze. Non si comprese talvolta che le Commissioni istituite in virtù della nuova legge sull'emigrazione non erano precisamente le stesse Commissioni istituite per la legge del 1888, le quali continuano invece a funzionare per la definizione di quelle controversie che erano già in corso o potrebbero ancora sorgere in applicazione della citata legge del 1888.

Fu anche domandato se la Commissione arbitrale dovesse, per giudicare, trovarsi nel numero completo dei suoi membri. La Commissione essendo un Collegio investito di vere e proprie attribuzioni giurisdizionali, non potrebbe legalmente decidere con un numero di componenti minore di quello stabilito per legge. Si correrebbe il rischio di vederne impugnate ed annullate le deliberazioni.

D'altra parte, importa di non ritardare la convocazione delle Commissioni e di evitare lentezze nel loro procedimento. La legge prevede bensì la surrogazione del presidente del Tribunale e del Procuratore del Re, ma non la supplenza dei membri eletti dal Consiglio provinciale.

In tali casi, e qualora le cause che impedissero ad uno dei membri del Consiglio provinciale di prender parte alle sedute della Commissione, non fossero di natura eccezionale e passeggera, invitò i Prefetti a far designare dal Consiglio stesso qualche altro membro in sostituzione di quelli già nominati.

Alcune Commissioni arbitrali ebbero già occasione di giudicare, come quelle delle provincie di Venezia e di Teramo, per decidere intorno a reclami contro taluni vettori per il mancato imbarco di emigranti destinati al Brasile.